

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3346

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 1998

Istituzione del sistema archeologico regionale abruzzese

ONOREVOLI SENATORI. — Se il problema della tutela dei valori ambientali e del patrimonio storico-archeologico oggi in Italia appare un dato acclarato e se sussiste un notevole grado di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'argomento è, altresì, vero che in troppi casi il persistere di interessi particolaristici ha ostacolato l'effettiva realizzazione di parchi a carattere «multiplo». Spesso un fattore decisamente negativo è stato individuato in una prassi di un blocco assoluto che ha trasformato una legittima «politica del vincolo» in qualcosa di inconciliabile, da un lato, con gli interessi economici, dall'altro, con le aspettative culturali della società.

La contraddittorietà di atteggiamento nei confronti della salvaguardia di una ricchezza inestimabile va, a questo punto, superata con strumenti normativi chiari e definitivi.

La legge 8 agosto 1985, n. 431, ha, con l'atteggiamento di alta valutazione degli elementi paesaggistici e culturali e con l'adozione di strumenti come i piani paesistici, indubbiamente aperto la strada a forme innovative di valorizzazione e funzione del patrimonio naturale, portando all'attuale normativa sui parchi.

Adesso una «rivoluzione normativa» deve essere attuata anche nell'ambito della materia dei beni culturali in Italia, trasformando detti beni in strumenti attivatori anche di crescita economica.

Questa «rivoluzione normativa» ha ricevuto un rilevante impulso con l'attuazione delle deleghe previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e segnatamente con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'interno della normativa riferita alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali, ha preliminarmente chiarito gli ambiti di competenze dei diversi livelli istituzionali,

sancendo la distinzione di ruoli e, nel contempo, di responsabilità. Adesso il problema è offrire ulteriori contributi sullo studio della semplificazione normativa. Nel caso particolare dell'Abruzzo, regione che ha assistito alla crisi del vecchio modello di sviluppo incentrato sulla industrializzazione, localizzato soprattutto nelle zone costiere con conseguente spopolamento delle zone interne, va affermato con forza che questa regione mantiene una naturale integrità paesaggistico-ambientale che consentirebbe una maggiore valorizzazione per contesti storico-ambientali con valenze plurime.

La definizione in termini normativi dei parchi attraverso un provvedimento legislativo diventa pertanto un obiettivo primario per contenere, da un lato, spinte di sviluppo urbanistico non organico, dall'altro, per ottimizzare in una esaustiva pianificazione territoriale sollecitazioni altrimenti di carattere esclusivamente campanilistico.

L'esigenza di riconoscimento formale di una serie di situazioni che posseggono più caratteristiche di rilevante interesse storico-archeologico ambientale si lega allo sforzo di individuazione di siti che, pur presentando elementi di indubbio interesse, costituiscono un dato da analizzare più a fondo, soprattutto in considerazione del fatto che in Abruzzo il patrimonio archeologico è stratificato e inquadrabile in tre ambiti cronologici fondamentali: *a)* preistorico e protostorico, *b)* italico, *c)* legato al processo di romanizzazione.

Le differenze di *status* comportano evidentemente problematiche del tutto dissimili.

Per questo motivo si è operata una distinzione tra parco ed area all'interno del sistema archeologico regionale, nel rispetto di due tipologie fondamentali: 1) insedia-

menti abbandonati e 2) insediamenti delle città a continuità di vita.

Per tutto questo, con il presente disegno di legge si propone la creazione di un reti-

colo storico-ambientale in grado di fornire una risposta alle esigenze di una regione che può trarre dal passato le risorse per costituire, nel presente, il proprio futuro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Per la salvaguardia e il recupero del patrimonio archeologico, per l'organizzazione e la valorizzazione del predetto patrimonio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la regione Abruzzo provvede all'emanazione di norme per l'istituzione, d'intesa con il Ministero per i beni culturali ed ambientali, con le province ed i comuni, del sistema archeologico regionale d'Abruzzo.

Art. 2.

(Assetto)

1. Il sistema archeologico regionale è costituito da parchi, aree e itinerari archeologici.

2. Il parco archeologico è un ambito territoriale caratterizzato da evidenze di carattere archeologico, storico, monumentale e ambientale in cui le evidenze archeologiche costituiscono la peculiarità prevalente; allo stesso è annesso un museo archeologico locale in cui sono conservati i reperti rinvenuti in scavi passati o recenti. Tale ambito è sottoposto a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, al fine di disciplinare i valori paesaggistico territoriali in maniera unitaria, sia sotto il profilo della pianificazione territoriale, sia sotto quello della gestione. In particolare sono individuate le zone sottoposte a tutela integrale e possono essere altresì previste zone a tutela orientata sulla quali le possibilità di intervento sono definite dal comitato tecnico di programmazione di cui all'articolo 4.

3. L'area archeologica è caratterizzata da scadenze archeologiche importanti, non necessariamente esaustiva di una realtà archeologica.

4. L'itinerario archeologico è un percorso urbano o extraurbano in grado di esplicitare correttamente, in un contesto omogeneo, i nessi tra emergenze archeologiche e testimonianze sommerse.

5. Ai fini della presente legge, nell'ambito della delimitazione geografica di parchi, aree e itinerari, vanno salvaguardati sia i siti comprendenti i beni storico-artistici sia l'ambiente naturale che li circonda, per la costituzione di un insieme omogeneo. A tal fine le autorità regionali, su proposta della soprintendenza archeologica per l'Abruzzo, dispongono gli opportuni vincoli.

Art. 3.

(Piano regionale di intervento)

1. Per individuare e tutelare il sistema archeologico, la regione definisce ed approva un piano quinquennale di intervento. Il piano è adottato dal consiglio regionale d'intesa con il Ministero per i beni culturali ed ambientali.

2. Alla predisposizione del piano partecipano: la soprintendenza archeologica per l'Abruzzo, che individua le aree classificabili come aree di interesse per il sistema archeologico; i comuni e le province, per il territorio di rispettiva competenza. In particolare:

a) i comuni provvedono preliminarmente alla formulazione della proposta di perimetrazione e di classificazione, di intesa con la soprintendenza archeologica per l'Abruzzo. La proposta è corredata da una relazione progettuale tecnico-finanziaria di realizzazione e gestione dell'ambito archeologico, di determinazione delle risorse finanziarie diverse da quelle regionali di cui si prevede l'impiego e della specificazione del finanziamento richiesto dalla regione;

b) le province propongono iniziative di valorizzazione culturale e didattica del patrimonio archeologico e per allestimenti museali. Le province provvedono altresì a raccogliere le proposte dei comuni e delle comunità montane per la realizzazione e gestione dei parchi, delle aree archeologiche e degli itinerari.

3. La giunta regionale predispone, attraverso il servizio competente in tema di attività e beni culturali, sulla base delle proposte della soprintendenza, dei comuni e delle province, lo schema del piano regionale e lo sottopone all'esame del comitato tecnico di programmazione di cui all'articolo 4.

4. Lo schema di piano regionale è inviato per il parere al comitato regionale per i beni culturali e ambientali.

5. La giunta regionale, acquisito il parere di cui al comma 4, trasmette lo schema di piano al consiglio regionale per l'approvazione. Il piano, dopo l'approvazione da parte del consiglio regionale, è trasmesso al Ministero per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dell'intesa di cui al comma 1.

6. Il piano regionale prevede:

a) la perimetrazione di parchi, aree ed itinerari archeologici;

b) le iniziative aventi specifica priorità, comprese la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei destinatari degli stessi;

c) i contributi per la realizzazione e gestione di parchi, aree e itinerari, con priorità per le zone attualmente sottoposte a vincolo e per quelle indicate dai comuni ai sensi del comma 2. Tali contributi comprendono anche i finanziamenti per l'eventuale acquisizione delle aree e di beni mobili e immobili da destinare al servizio di pubblica utilità in funzione del sistema archeologico regionale;

e) i contributi, in base alle proposte delle province per attività di valorizzazione culturale e didattica del patrimonio archeologico dell'Abruzzo e per allestimenti museali;

f) i contributi a favore dei parchi per la sorveglianza dei beni archeologici e per la prevenzione degli scavi clandestini;

g) le eventuali risorse, anche diverse da quelle regionali, che si prevede possano essere impiegate;

h) i compiti del Centro regionale per i beni culturali, che concorre alla realizzazione del programma nonché alla vigilanza sull'attuazione dello stesso.

Art. 4.

(Comitato tecnico di programmazione)

1. Il consiglio regionale nomina un comitato tecnico di programmazione del quale fanno parte:

a) il presidente della giunta regionale o un assessore delegato con funzione di presidente;

b) il soprintendente archeologico per l'Abruzzo;

c) il direttore del Centro regionale per i beni culturali;

d) un funzionario della soprintendenza archeologica per l'Abruzzo designato dal soprintendente;

e) un funzionario della soprintendenza ai beni storici, artistici e ambientali per l'Abruzzo designato dal soprintendente;

f) quattro esperti in materia archeologica designati dalle province, in ragione di uno per ciascuna amministrazione provinciale;

g) un esperto in materia archeologica scelto tra docenti universitari designato dal consiglio regionale;

h) un rappresentante di associazione archeologica, riconosciuta a carattere nazionale, operante nel territorio regionale;

i) il dirigente del servizio regionale competente in tema di attività e beni culturali.

2. Il comitato è insediato con decreto della giunta regionale. Esso è validamente costituito anche con la designazione di almeno la metà più uno dei componenti.

3. Il comitato ha funzioni di proposta dei contenuti del piano, di coordinamento delle proposte degli enti locali, di concertazione con la sovrintendenza di individuazione delle priorità di intervento.

Art. 5.

(Finanziamento degli interventi)

1. La giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità stabilite dal piano regionale di cui all'articolo 3, delibera piani annuali di finanziamento degli enti di cui al comma 2, sentita la commissione consiliare competente in materia di assetto territoriale e ambientale.

2. Sono ammessi ai finanziamenti disposti dalla presente legge, secondo le priorità individuate dal piano regionale di cui all'articolo 3:

a) gli enti di gestione del bene archeologico, individuati nell'articolo 6;

b) le province territorialmente competenti, per le attività di valorizzazione.

Art. 6.

(Forme di gestione)

1. Alla gestione dei parchi, delle aree e degli itinerari archeologici provvede direttamente il comune interessato, allorchè il bene archeologico ricade totalmente nel territorio di sua competenza.

2. Nei casi in cui il bene archeologico ricade nel territorio di più comuni, gli stessi provvedono alla gestione associata attraverso le rispettive comunità montane, oppure mediante convenzioni, concorsi e altre forme di gestione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle quali possono partecipare le comunità montane, le province e gli altri soggetti pubblici e privati.

3. Gli enti di gestione devono garantire la partecipazione delle organizzazioni dell'associazionismo culturale esistenti nel loro territorio o di organismi partecipativi di nuova costituzione.

4. Per le finalità di cui al comma 3, gli enti locali possono richiedere alla regione il finanziamento di corsi di formazione professionale finalizzati alla preparazione di personale qualificato alla promozione di attività rivolte alla tutela, valorizzazione, conoscenza e divulgazione delle risorse culturali dei beni archeologici.

Art. 7.

(Misure di incentivazione)

1. Alle province ed ai comuni interessati dal sistema archeologico regionale è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali o regionali finalizzati anche alla realizzazione, nell'ambito del territorio del sistema stesso, dei seguenti interventi:

- a) restauro del patrimonio artistico monumentale;
- b) opere igieniche, inderogabili e di risanamento dell'area, dell'acqua e del suolo;
- c) opere di restauro ambientale del territorio;
- d) progetti culturali e didattici e attività connesse ai campi di interesse del sistema archeologico;
- e) agriturismo;
- f) attività sportive compatibili;
- g) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a scarso impatto ambientale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai privati, singoli o associati, con priorità riservata alle cooperative costituite da giovani disoccupati, che intendono realizzare iniziative compatibili con l'ordinamento istituzionale del sistema archeologico.

3. Qualsiasi iniziativa di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla sovrintendenza archeologica d'Abruzzo, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta. L'autorizzazione della sovrintendenza è condizione per l'accesso ai finanziamenti e per la realizzazione dell'opera.

Art. 8.

(Attuazione della legge)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale dell'Abruzzo sottopone al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al Ministero dell'ambiente uno schema di integrazione ed una ripermetrazione dell'area interessata da parchi e riserve naturali e dal sistema archeologico regionale, redatto dal servizio tecnico regionale, su indicazione delle competenti commissioni consiliari riunite congiuntamente e sulla base delle norme vigenti, relative alle aree naturali protette d'interesse regionale ed a quelle di rilevanza archeologica.

2. Trascorso il termine di novanta giorni senza osservazioni o contestazioni motivate da parte dei Ministeri competenti lo schema di cui al comma 1 si intende approvato.

Art. 9.

(Norma transitoria)

1. In attesa dell'entrata in vigore del piano di cui all'articolo 3 e dell'approvazione dello schema di cui all'articolo 8, per un periodo non superiore ad un anno, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di assetto territoriale e ambientale, finanzia interventi per consentire la costituzione di singoli parchi.

2. Tali parchi sono istituiti con atto della giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, sentita la competente commissione consiliare e previa intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali.

